

CODICE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Art. 1 Oggetto

Il presente codice, emanato in attuazione dell'art.18 del D.L. 26.05.2008, n 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n 133 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art.35 del Dlgs 30.03.2001,n 165, definisce i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, da parte della società a responsabilità limitata Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno, in prosieguo chiamata anche A.P.T. o Azienda o Società.

Art. 2 Definizioni

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazione d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente ; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seg e artt. 2229 e seg del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un' attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono di norma destinate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Azienda.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni in d'opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente , ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi degli artt.2222 e seg e artt. 2229 e seg del codice civile.

Art. 3 Tipologie

Gli incarichi di lavoro autonomo si articolano secondo le seguenti tipologie :

- a) incarichi di studio e di ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o su particolare problema di interesse dell'Azienda, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'Azienda stessa e sarà da questa utilizzato ; requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati e risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte ; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Azienda ;
- b) incarichi di consulenza, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'A.P.T. ;
A titolo esemplificativo : studio e soluzioni di questioni inerenti l'attività aziendale, consulenze legali al di fuori della rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Azienda, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- c) incarichi per la realizzazione, tramite prestazioni professionali, di specifici programmi o progetti rispondenti ad obiettivi di competenza della Società aventi carattere temporaneo e straordinario.

Art. 4 Esclusioni

Il presente codice non si applica :

- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Azienda;
- agli incarichi di progettazione ,direzione lavori, coordinamento sicurezza, per i quali si fa specifico riferimento alle normativa di settore.

Art. 5 Presupposti sostanziali per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti :
 - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite alla Società dallo statuto, dalle norme sull'ordinamento e, altresì, rispondenza ad obiettivi e progetti contenuti nel piano- programma aziendale;
 - b) natura della prestazione connotata da alto contenuto di professionalità richiedente qualifiche, titoli di studio, esperienze e competenze specifiche , ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi (ove per l'esercizio dell'attività del consulente sia obbligatoria l'iscrizione ad un albo professionale);
Si considerano altamente qualificate anche le prestazioni svolte da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore ;
 - c) impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno per mancanza in organico della figura professionale specifica in possesso dei requisiti e delle competenze richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
 - d) l'oggetto dell'incarico non può riguardare lo svolgimenti di attività generiche, ordinarie o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Azienda. L'incaricato non può svolgere attività gestionali o che implicino la rappresentanza esterna dell'Azienda né assumere la veste di responsabile del procedimento ex legge 241/1990 e s.m.i. ;
 - e) natura temporanea della prestazione ;
2. Qualora invece, per esigenze temporanee o eccezionali, si debbano richiedere a terzi prestazioni che non richiedono un'elevata qualificazione professionale e che attengono all'attività ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme di assunzione e di impiego del personale previste dal vigente ordinamento.

Art. 6 Competenza nell'affidamento

1. L'affidamento degli incarichi compete al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti muniti di tale potere (in prosieguo chiamati soggetto competente).
2. Il soggetto competente, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, deve verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti nel precedente art.5. Dell'effettuata verifica occorrerà fare espressa menzione nel provvedimento di affidamento.

Art. 7 Procedimento e modalità di individuazione

1. L'affidamento di ciascun incarico esterno, fatto salvo quanto previsto del successivo art.8 per importi pari o superiori a 20.000,00 euro e fino alla concorrenza della soglia comunitaria (importi al netto dell'I.V.A. ,se dovuta e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti) è preceduto da apposito avviso approvato dal soggetto competente.
2. L'avviso è pubblicato sul sito internet dell'A.P.T., su almeno un giornale a diffusione provinciale, per estratto ed è contestualmente trasmesso al Comune di Livigno perché provveda ad affiggerlo all'albo del Comune stesso per il tempo che verrà indicato.
3. L'avviso dovrà indicare: l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto di lavoro, la durata del contratto, l'eventuale compenso previsto, i requisiti culturali e professionali richiesti, i criteri e le modalità selettive previste, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
4. L'avviso dovrà prescrivere per i soggetti partecipanti l'obbligo di dichiarare :

- di non aver riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, l'insussistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque di non trovarsi in alcuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente;
 - se del caso, le abilitazioni e/o iscrizioni in albi, ordini professionali e la decorrenza delle stesse;
 - il possesso dei requisiti culturali (titoli di studio), delle esperienze e delle competenze specifiche richiesti.
5. L'avviso dovrà altresì prescrivere l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae.
 6. Al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, l'avviso potrà prevedere anche l'espletamento di un colloquio.
 7. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte del soggetto competente, anche attraverso una commissione appositamente nominata dal soggetto stesso e composta da tre membri scelti anche allo interno dell'Azienda.
 8. Ai fini della procedura comparativa, il soggetto competente, ovvero la commissione appositamente nominata, prenderà in considerazione gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui, a titolo semplificativo, si possono citare :
 - esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate ;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;
 - ribasso del compenso professionale offerto, rispetto a quello proposto dall'Azienda;
 - esito del colloquio.
 9. Resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere definiti ulteriori e diversi criteri di selezione, comunque da indicare nell'avviso.
 10. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto a cui conferire l'incarico.
 11. L'incarico verrà perfezionato mediante stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.

Art. 8 Affidamenti senza procedura comparativa

1. Il soggetto competente potrà procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa nei Seguenti casi :
 - qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta alcuna candidatura, oppure quelle pervenute non siano giudicate idonee;
 - per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni;
 - per incarichi derivanti da piani o programmi concordati con altri soggetti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato.

-quando l'attività rivesta carattere di particolare urgenza derivante da eventi imprevedibili e, quindi, non imputabili all'Azienda, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
-in ogni caso, per incarichi il cui importo, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti, sia inferiore a 20.000,00 euro.

2. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Azienda riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, la società predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di soggetti qualificati, in possesso di determinati requisiti, appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di collaborazioni esterne.

Art. 9 Decorrenza dell'efficacia del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avrà efficacia solo dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Azienda degli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico, contenente il nominativo del collaboratore, l'oggetto, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

Art. 10 Limite di spesa

Il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente codice è fissato nel bilancio preventivo.